

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA Sezione Penale

NOTIZIA di DECISIONE

N. 2/2016

Udienza PU 20/10/2016

Presidente: Vincenzo Romis

Relatore: Fausto Izzo

P.G.: Giulio Romano

Ricorso R.G. nr. 11262\16

Ricorrente: Lanzafame Mario Roberto

Questione esaminata: Ambito della cognizione del giudice di appello in caso di pronuncia di condanna in riforma dell'assoluzione in primo grado.

Soluzione: in caso di assoluzione in primo grado e di condanna in appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione non può esimersi dal valutare le istanze difensive già formulate in primo grado con memorie, e/o nelle conclusioni di udienza, anche in via subordinata per il caso di condanna (nella fattispecie, l'imputato in primo grado aveva chiesto, in caso di condanna, i "doppi benefici"; pronunciata assoluzione, nell'udienza di appello il difensore aveva richiesto "la conferma della sentenza di primo grado"; la Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato, aveva concesso solo la sospensione condizionale della pena, senza tuttavia pronunciarsi sulla richiesta del beneficio della non menzione; in accoglimento del ricorso dell'imputato, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio, limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione).

Riferimenti normativi: art. 597 cod. proc. pen.

Riferimento giurisprudenziali:

- difforme : Sez. 5, Sentenza n. 9474 del 01/07/1998 Ud. (dep. 13/08/1998), Rv. 211450;

- vedi: Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226092; Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226093.

Visto del Presidente

